



# Corte dei Conti

## Sezione delle Autonomie

N. 15/SEZAUT/2013/QMIG

Adunanza del 5 luglio 2013

Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie

Luigi GIAMPAOLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Giuseppe Salvatore LAROSA, Nicola MASTROPASQUA, Mario FALCUCCI, Claudio IAFOLLA, Ciro VALENTINO, Enrica LATERZA, Roberto TABBITA
Supplenti	Consiglieri Rosario SCALIA, Giovanni MOCCI, Luisa D'EVOLI, Andrea LIBERATI, Alessandro PALLAORO, Gianfranco POSTAL Primi Referendari Francesco ALBO, Chiara VETRO, Benedetta COSSU Referendari Donato LUCIANO, Luigi DI MARCO, Beatrice MENICONI
Consiglieri	Teresa BICA, Francesco PETRONIO, Carmela IAMELE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, commi 9-12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede il controllo delle Sezioni regionali sui rendiconti presentati dai Gruppi consiliari istituiti presso le Assemblee regionali;

VISTO l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la delibera della Sezione delle autonomie n. 12/SEZAUT/2012/QMIG emanata il 5 aprile 2013;

CONSIDERATO che il controllo esterno dei rendiconti dei Gruppi consiliari, avviato sperimentalmente con riferimento all'esercizio 2012, ha fatto emergere, in assenza di norme transitorie recate dal d.l. n. 174 del 2012, problematiche di rilevante complessità e comportamenti operativi fortemente divaricati in sede regionale, quanto all'applicazione della citata delibera n. 12/2013;

VISTA la nota n. 7057 del 2 luglio 2013, con la quale è stata convocata la Sezione delle autonomie per il 5 luglio 2013 al fine di un riesame, alla luce della concreta esperienza applicativa, delle determinazioni assunte con la delibera n. 12/2013;

UDITI i relatori Presidente di Sezione Giuseppe Salvatore Larosa e Consigliere Adelisa Corsetti nell'adunanza del 5 luglio 2013.

## PREMESSO

1. L'art. 1, commi da 9 a 12, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto un compiuto sistema di verifica delle spese dei Gruppi consiliari regionali dettando un articolato procedimento che parte delle modalità della rendicontazione e si conclude con la disciplina giuridica degli effetti della mancata presentazione del rendiconto o della sua irregolarità.

Con delibera n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, la Sezione delle autonomie ha ritenuto opportuno adottare una pronuncia di orientamento, di natura vincolante, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. n. 174 del 2012, al fine di procedere alla prima applicazione della richiamata attività di controllo fin dall'esercizio 2012.

Nella pronuncia è stato affermato, preliminarmente, che il nuovo sistema, previsto d.l. n. 174 del 2012, trova applicazione a decorrere dalla rendicontazione per l'esercizio annuale 2013, come risulta anche dal fatto che per la sua attuazione sono state emanate disposizioni regolamentari di dettaglio che sono intervenute nel 2013 (cfr. DPCM 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Con riferimento all'esercizio 2012, la Sezione ha considerato che l'obbligo di rendicontazione delle somme attribuite ai Gruppi consiliari per la loro attività, nei vari ordinamenti regionali, già formava oggetto di specifica disciplina, normativa o regolamentare, ragion per cui ha ritenuto suscettibile di immediata operatività l'attività di verifica attribuita alle Sezioni regionali con riferimento al primo rendiconto redatto dopo l'introduzione del decreto in parola, ossia a quello 2012.

Gli indirizzi posti dalla Sezione delle autonomie hanno riguardato, esclusivamente, le Sezioni operanti presso le Regioni a statuto ordinario, in quanto l'art. 1, comma 16, d.l. n. 174 del 2012, assegna alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il termine di un anno per consentire l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti.

2. Le risultanze delle prime attività di controllo hanno fatto emergere una diversificata gamma di problematiche legate alla eterogeneità delle discipline regionali, sia di quelle preesistenti al d.l. n. 174 del 2012, sia di quelle di adeguamento alle disposizioni del medesimo.

Proprio l'accennata disomogeneità delle normative regionali e, conseguentemente, dei canoni interpretativi sui quali le Sezioni regionali di controllo hanno fondato le loro decisioni, ha reso necessario provvedere all'odierna convocazione della Sezione delle autonomie, al fine di adottare un'ulteriore pronuncia di orientamento, di natura vincolante, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. n. 174 del 2012.

Nel riconsiderare la problematica in esame, è opportuno soffermare l'attenzione sul mutamento del quadro normativo che ha disciplinato il controllo esterno della Corte, precedentemente non ipotizzabile. Tale controllo si appunta su un documento formale (il rendiconto); è svolto secondo precise regole normative e non si spinge a valutare i comportamenti.

In relazione a quanto fin qui considerato, si pone l'esigenza di una puntuale esplicitazione dei principi di diritto affermati con la precedente delibera, per una efficace e uniforme partenza dei nuovi controlli, dall'esercizio 2013.

### CONSIDERATO

3. Preliminarmente, è necessario ribadire che il controllo attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti trova immediata applicazione, per cui le stesse Sezioni regionali sono chiamate a svolgere le relative attività con riferimento al primo rendiconto redatto dopo l'introduzione del d.l. n. 174 del 2012, ossia a quello relativo all'esercizio finanziario 2012.

4. In ordine alla questione concernente l'applicabilità o meno, all'esercizio 2012, dell'intero quadro procedimentale delineato dall'art. 1, commi 9-12, d.l. n. 174 del 2012, va anche qui ribadito, in ossequio al principio di irretroattività della legge, che l'immediata applicazione deve intendersi circoscritta all'ampliamento delle competenze della Corte dei conti per effetto dell'art. 100, comma 2, Cost. e della *interpositio legislatoris*.

Pertanto, si conferma che le disposizioni precettive recate dal decreto in parola e, conseguentemente, l'impianto sanzionatorio, producono effetti soltanto dall'esercizio 2013. Ciò in quanto le fattispecie oggetto di verifica sono state completate soltanto nell'esercizio 2013, sicché le nuove regole non possono essere applicate a spese effettuate secondo moduli vigenti nell'esercizio precedente.

In effetti, i previgenti ordinamenti regionali già prevedevano forme proceduralizzate di verifica dei rendiconti dei Gruppi Consiliari, nonché gli effetti di un riscontro negativo.

Si tratta di un procedimento compiuto, pienamente vigente per l'esercizio 2012, nel quale, in coerenza con la citata delibera della Sezione delle autonomie, si inserisce l'attività resa dalla Corte dei conti sui documenti contabili dei Gruppi Consiliari.

In tali limiti si esauriscono gli effetti delle delibere delle Sezioni regionali di controllo relative all'esercizio 2012, alle quali va ripetuto, non sono applicabili le conseguenze previste dal d.l. n. 174 del 2012.

Peraltro avverso dette delibere, ove si ritengano lesive di interessi protetti, può essere introdotto il procedimento giurisdizionale disciplinato dall'art. 3, d.l. n. 174 del 2012, quale modalità attuativa della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost. (cfr. C. conti, Sez. riun. giurisd., 12 giugno 2013, n. 2/2013/EL).

5. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni in parola, e tenuto conto dell'oggettiva disomogeneità delle norme regionali, le delibere già adottate dalle Sezioni regionali di controllo sono da interpretare in conformità agli indirizzi assunti con la presente deliberazione.

### P Q M


la pronuncia della Sezione delle autonomie della Corte dei conti sulla questione di massima concernente le modalità di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali, relativi all'esercizio 2012, specificativa della deliberazione n. 12/2013, è nei seguenti termini:

- a) il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti relativi all'esercizio 2012 ha efficacia ricognitiva della regolarità dei documenti contabili e si inserisce in un percorso finalizzato all'integrale applicazione dei nuovi controlli a decorrere dal 2013;
- b) le disposizioni precettive recate dall'art. 1, commi 9-12, d.l. n. 174 del 2012 e, in particolare, l'impianto sanzionatorio, si applicano dall'esercizio 2013;
- c) le delibere già emesse dalle Sezioni regionali di controllo sono da interpretare in conformità agli indirizzi sopra indicati.

Dispone che, a cura della Segreteria delle Sezioni delle autonomie, copia della presente deliberazione sia trasmessa alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che si conformeranno ai principi di diritto enunciati.

I Relatori

*Giampaolino*  
*Adelmo Cancelli*



Il Presidente

Luigi GIAMPAOLINO

*Luigi Giampaolino*

Depositata in segreteria il - 5 LUG. 2013.

Il Dirigente

Romeo Francesco Recchia

*Romeo Francesco Recchia*